



SMPV - der Weg zur Musik Schweizerischer Musikpädagogischer Verband
SSPM - un chemin vers la musique Société Suisse de Pédagogie Musicale
SSPM - in cammino verso la musica Società Svizzera di Pedagogia Musicale
www.smpv.ch www.sspm.ch

SSPM

Società Svizzera di Pedagogia Musicale

Statuti

I. Nome, sede e scopo

Articolo 1: Nome e sede

La Società Svizzera di Pedagogia Musicale (SSPM) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (CCS). La sede dell'associazione centrale si trova presso il segretariato centrale.⁵

Articolo 2: Scopo

Fanno parte di SSPM gli insegnanti di musica qualificati ai sensi delle disposizioni riportate nell'art. 5. SSPM promuove l'educazione musicale in tutto il territorio svizzero e tutela gli interessi dei propri soci.⁶ In particolar modo, SSPM persegue i seguenti obiettivi:

- a) Favorire il riconoscimento da parte delle autorità della categoria professionale degli insegnanti di musica qualificati, sia a livello nazionale che internazionale.
- b) Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'educazione musicale.
- c) Rappresentare gli interessi di questa categoria professionale presso le autorità federali, cantonali e comunali, come pure presso i datori di lavoro pubblici e privati, sia per quanto concerne l'attività lavorativa dipendente che indipendente.
- d) Contribuire all'immagine e alla qualità della categoria professionale, prevedendo i relativi corsi di perfezionamento professionale e di formazione continua.⁵
- e) Sostenere i propri soci in caso di condizioni di lavoro illegittime o di eventuali pressioni di carattere antisociale.
- f) Allestire delle basi di calcolo per gli onorari degli insegnanti.
- g) Offrire ai propri soci delle prestazioni adeguate, come la previdenza professionale, la cassa di previdenza e la consulenza giuridica.
- h) Informare i propri soci sulle rispettive attività e sugli sviluppi nell'ambito dell'educazione musicale, come pure sulle opportunità offerte da tale professione, anche grazie alla pubblicazione di un proprio organo ufficiale.
- i) Prevedere quanta più pubblicità possibile per i propri soci che danno lezioni private di musica, in particolar modo grazie alla pubblicazione e all'allestimento di elenchi dei soci, come pure all'annuncio delle manifestazioni presso i centri specializzati, in Internet, ecc. I soci possono rinunciare in qualsiasi momento alle pubblicazioni che li concernono direttamente. Gli opuscoli che sono già stati stampati,

come pure la pubblicità che è già stata immessa in Internet, non vanno tuttavia eliminati, bensì solo modificati al momento della successiva riedizione.

- j) Sostenere la fondazione «Accademia svizzera di musica e pedagogia musicale ASMP» grazie ai contributi definiti dall'assemblea dei delegati, affinché possa perseguire il proprio scopo di svolgere un ruolo di centro di formazione professionale per la musica e la pedagogia musicale.²

Articolo 3: Collaborazione

SSPM collabora con organizzazioni svizzere, straniere e internazionali, le cui attività rispecchiano le proprie finalità.

II. Affiliazione

Articolo 4: Categorie di soci

SSPM prevede le seguenti categorie di soci:

- a) Soci attivi
- b) Soci onorari
- c) Soci collettivi
- d) Soci sostenitori

Articolo 5: Soci attivi

Tutti i soci attivi devono essere affiliati sia all'associazione centrale che ad almeno una sezione.

In qualità di soci attivi possono essere ammessi i candidati in possesso di uno dei seguenti attestati:

- a) Diploma di insegnante di uno strumento o di canto
- b) Diploma di insegnante di ritmica
- c) Attestato di capacità in educazione musicale elementare e in educazione musicale nella scuola elementare
- d) Diploma di insegnante di teoria musicale
- e) Diploma di insegnante di educazione musicale II

L'attestato deve essere stato rilasciato da:

- a) SSPM, rispettivamente ASMP;⁶
- b) un istituto, i cui diplomi sono riconosciuti dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica (CDIP), oppure dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) una scuola superiore, un conservatorio o un'accademia di musica svizzera;
- d) un equivalente istituto straniero riconosciuto dal comitato centrale;
- e) un equivalente istituto nazionale riconosciuto dall'assemblea dei delegati.

L'assemblea dei delegati decide in merito all'integrazione di ulteriori corsi di formazione dopo debito esame da parte del comitato centrale. Al momento della domanda di adesione gli stranieri devono essere in possesso di un permesso di soggiorno e/o di un permesso di lavoro in Svizzera. Restano valide le speciali disposizioni previste per i cittadini degli stati dell'UE o degli stati con cui la Svizzera ha stipulato un accordo

bilaterale di libera circolazione.⁶ Se le condizioni d'ammissione non sono soddisfatte, il comitato centrale può prevedere una procedura d'esame abbreviata al fine di valutare l'idoneità del candidato nei campi non certificati (colloquio completo o parziale). Esso designa una commissione d'esame, vigila sull'aspetto qualitativo degli esami e ne definisce le condizioni in uno specifico regolamento. Sono ammessi solo i candidati in grado di comprovare di aver seguito i corrispondenti corsi di formazione in teoria, nella materia principale e in pedagogia. Qualora il candidato non dovesse iscriversi o presentarsi all'esame, oppure non dovesse superarlo, esso non potrà essere sostituito da un colloquio. Il buon esito del colloquio dà al candidato il diritto di essere ammesso in qualità di membro attivo di SSPM, ma non equivale ad un diploma.

Articolo 6: Soci onorari

La nomina di socio onorario viene conferita a tutti coloro che hanno conseguito dei meriti particolari nell'ambito di SSPM, oppure sul piano della pedagogia musicale. Questo titolo viene conferito dall'assemblea dei delegati, su proposta del comitato centrale. I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci attivi, tuttavia sono dispensati da ogni contributo finanziario.

Articolo 7: Soci collettivi, soci sostenitori

Le persone giuridiche che intendono mettersi a disposizione per realizzare gli obiettivi dell'associazione, possono essere ammesse in qualità di soci collettivi. La decisione in merito alla loro ammissione spetta al comitato centrale.⁸

Articolo 7^{bis}: Soci sostenitori ⁸

Le persone fisiche che intendono mettersi a disposizione per realizzare gli obiettivi dell'associazione, possono essere ammesse in qualità di soci sostenitori. La decisione in merito alla loro ammissione spetta al comitato centrale.⁸

Articolo 8: Procedura d'ammissione

Coloro che desiderano entrare a far parte di SSPM come soci attivi sono tenuti a compilare e a sottoscrivere personalmente il formulario relativo alla domanda d'ammissione. Le copie dei diplomi e di eventuali ulteriori attestati di studio vanno allegati alla domanda stessa, unitamente ad un breve curriculum vitae. La domanda d'ammissione va fatta pervenire alla direzione della sezione competente che, dopo averne preso atto, la trasmetterà all'attenzione della direzione centrale. La domanda d'ammissione viene quindi trattata nel corso della successiva riunione del comitato centrale.

Il comitato centrale ha il potere di pronunciarsi in merito all'ammissione dei nuovi soci. Nel caso la domanda venga respinta, sussiste la possibilità di presentare ricorso presso l'assemblea dei delegati. Il ricorso va presentato alla direzione centrale entro 30 giorni dalla data in cui è stata comunicata la decisione di rigetto, facendo pervenire una richiesta scritta con le argomentazioni del caso all'attenzione dell'assemblea dei delegati. La decisione finale spetta all'assemblea dei delegati.

Articolo 9: Quote

L'importo delle quote viene definito annualmente dall'assemblea dei delegati.

I soci attivi sono tenuti a versare la rispettiva quota sia all'associazione centrale che alla sezione di appartenenza.⁸

Nella quota di membro attivo rientra sia l'abbonamento all'organo d'informazione ufficiale che ad «Agenda musicale».

Articolo 10: Esenzione dal pagamento della quota per i soci attivi

I soci attivi che rientrano nell'associazione da almeno trent'anni ed hanno raggiunto l'età legale del pensionamento, possono richiedere l'esenzione dal pagamento della rispettiva quota. Essi tuttavia continuano a godere dei diritti spettanti ai soci attivi.

Articolo 11: Recesso

Una dichiarazione di recesso è valida solo con effetto dal 31 dicembre dell'anno in corso. Essa va fatta pervenire per iscritto al più tardi entro il 30 novembre (data del timbro postale) all'attenzione della direzione centrale o della direzione della sezione competente. Se tali condizioni non vengono rispettate, sia i diritti che gli obblighi restano validi per un ulteriore anno.

Articolo 12: Espulsione

I soci che non adempiono ai propri obblighi, che agiscono contro gli interessi e le finalità dell'associazione, che compromettono la continuità di SSPM o ne offendono l'onore, possono essere espulsi da parte del comitato centrale con effetto immediato dopo un colloquio con la sezione. La decisione del comitato centrale necessita della maggioranza dei membri di comitato presenti. I soci espulsi possono presentare ricorso in occasione della successiva assemblea dei delegati entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Il ricorso con le motivazioni del caso va fatto pervenire alla direzione centrale, all'attenzione dell'assemblea dei delegati. Fino a quando non viene presa una decisione definitiva, tutti i diritti di socio in seno all'associazione centrale e alla sezione sono sospesi. La sezione viene informata tempestivamente.

III. Organizzazione

Articolo 13: Sezioni

SSPM è formata da sezioni regionali. Il territorio di una determinata sezione viene definito di comune accordo con le sezioni adiacenti. In caso di disaccordo, la decisione spetta al comitato centrale.

Di principio, un socio viene affiliato alla sezione del rispettivo domicilio in Svizzera. Qualora un socio non abbia un domicilio in Svizzera o, in via del tutto eccezionale, desideri essere affiliato ad un'altra sezione, ha la possibilità di presentare domanda alla sezione a cui intende appartenere.⁶ Un socio può essere affiliato anche a più sezioni, a condizione però che sia disposto a versare le quote richieste dalle stesse e che i rispettivi comitati diano il proprio consenso. Il comitato centrale decide in merito all'affiliazione di un nuovo socio su proposta di una sezione.

Le sezioni hanno la facoltà di accogliere i soci passivi, i soci sostenitori, collettivi e/o onorari che, tuttavia, non diventano automaticamente membri dell'associazione centrale.⁸ Le singole sezioni definiscono un proprio specifico statuto atto a regolamentare la rispettiva organizzazione interna. I singoli statuti sono soggetti all'approvazione del comitato centrale. Le sezioni possono istituire delle casse di previdenza, come pure stanziare dei fondi per delle finalità particolari. La loro gestione ha luogo in conformità alle rispettive disposizioni. Ogni tre anni, prima di procedere alla nomina del comitato centrale le singole sezioni eleggono i rispettivi delegati e i loro sostituti che hanno il compito di rappresentarle in occasione dell'assemblea dei delegati. Queste elezioni hanno luogo secondo le direttive definite negli statuti delle singole sezioni.

Articolo 14: Organi

Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

- a) la collettività dei soci
- b) l'assemblea dei delegati (AD)
- c) il collegio presidenziale (CP)
- d) il comitato centrale (CC)
- e) l'ufficio di revisione (UR)
- f) la commissione della cassa di previdenza (CP)
- g) i gruppi di lavoro stabili o per specifico progetto (GL)

Articolo 15: Collettività dei soci

La collettività dei soci comprende tutti i soci attivi, i soci onorari e i soci collettivi e costituisce l'istanza suprema dell'associazione.⁸ Essa può essere consultata in qualsiasi momento su questioni di vitale importanza per l'associazione e, in particolar modo, su quanto segue:

- a) Modifica delle finalità dell'associazione
- b) Ricorso contro una decisione dell'assemblea dei delegati
- c) Scioglimento dell'associazione

L'eventuale consultazione viene decisa dal comitato centrale, dall'assemblea dei delegati o da almeno un ventesimo dei soci di tre sezioni distinte aventi diritto di voto. Il comitato centrale organizza la consultazione della collettività dei soci per corrispondenza. La decisione scritta dei soci è equiparata ad un'assemblea generale verbale ai sensi dell'art. 66 del CCS. La decisione viene presa se sussiste la maggioranza semplice dei voti pervenuti.

Articolo 16: Assemblea dei delegati - Convocazione, proposte

L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo nel corso del primo semestre di ogni anno. La data viene pubblicata nell'organo ufficiale di SSPM con almeno sei mesi d'anticipo. I delegati vengono convocati personalmente per iscritto al più tardi tre settimane prima dell'assemblea e, in allegato, ricevono la lista delle trattande. Le spese di viaggio e dell'eventuale pernottamento dei delegati vengono assunte dalla cassa centrale. Per poter figurare nella lista delle trattande ed essere soggette a votazione, le proposte devono pervenire alla direzione centrale almeno sei settimane prima dell'assemblea dei delegati. Le proposte vengono fatte pervenire ai delegati unitamente alla convocazione.

Articolo 17: Composizione dell'assemblea dei delegati

Per quanto concerne la composizione dell'assemblea dei delegati vigono le seguenti disposizioni: Tutte le sezioni con degli effettivi fino a 100 soci hanno diritto a due delegati; ogni gruppo supplementare o frazione di 100 soci dà diritto ad un ulteriore delegato (esempio: 106 soci = 3 delegati).

I soci collettivi hanno diritto al voto di ogni singolo delegato.⁸

I presidenti di sezione sono delegati d'ufficio, sempre che non siano membri del comitato centrale. La delegazione di una sezione deve essere composta per almeno la metà da membri del rispettivo comitato. Tutti i rimanenti soci di SSPM possono partecipare all'assemblea dei delegati con facoltà consultiva.

Articolo 18: Competenze dell'assemblea dei delegati

Ogni anno l'assemblea dei delegati svolge i seguenti compiti:

- a) Approvazione del rapporto annuale della direzione centrale.
- b) Approvazione del bilancio dell'anno precedente.
- c) Approvazione del budget dell'anno in corso.
- d) Definizione dell'importo delle quote dei soci da corrispondere all'associazione centrale nel corso dell'anno successivo.
- e) Esame delle proposte sottoposte dal comitato centrale, dal collegio presidenziale, dalle sezioni e dai soci.⁷
- f) Approvazione dell'operato del comitato centrale.
- g) Presa in consegna del rapporto annuale dell'Accademia svizzera di musica e pedagogia musicale ASMP e definizione del contributo alla stessa da parte di SSPM per l'anno successivo.¹

Ogni tre anni l'assemblea dei delegati elegge le seguenti persone:

- a) la presidenza centrale⁸
- b) gli altri membri del comitato centrale⁸
- c) almeno due membri e due supplenti per l'ufficio di revisione che non devono essere necessariamente dei membri dell'associazione, oppure un ufficio di revisione professionale esterno
- d) i membri del consiglio di fondazione della cassa di previdenza¹
- e) i membri e i supplenti cui affidare le diverse fondazioni

L'elezione dei membri del comitato centrale ha luogo per alzata di mano. Su richiesta di almeno un terzo dei delegati presenti, si prevede lo scrutinio segreto.

L'assemblea dei delegati si pronuncia inoltre nei seguenti casi:

- a) Proposte di modifica degli statuti
- b) Nomina di soci onorari
- c) Casi disciplinari e ricorsi, fatta eccezione per quelli in materia d'esame
- d) Riconoscimento di istituti nazionali, i cui diplomandi in tal modo possono diventare soci di SSPM (vedi art. 5, cap. 3 e 4).

Articolo 19: Assemblea straordinaria dei delegati

Un'assemblea straordinaria dei delegati può essere indetta su richiesta

- a) della collettività dei soci
- b) di un ventesimo dei soci
- c) di un'assemblea ordinaria dei delegati
- d) del comitato centrale
- e) del collegio presidenziale

La convocazione ha luogo tramite il comitato centrale. Vi si possono trattare unicamente gli argomenti di sua competenza e che figurano nella lista delle trattande.

Articolo 20: Adozione di decisioni

Le decisioni delle assemblee ordinarie e straordinarie dei delegati vanno prese al raggiungimento della maggioranza assoluta dei delegati presenti, fatte salve le eccezioni citate nei presenti statuti. In caso di elezioni, la decisione spetta alla maggioranza relativa dei delegati presenti al terzo scrutinio.

Articolo 21: Collegio presidenziale

Il collegio presidenziale è formato dai presidenti di sezione. Consiste in un organo consultivo con facoltà di formulare delle raccomandazioni all'indirizzo del comitato centrale. Può sottoporre delle proposte all'assemblea dei delegati e, se necessario, indire un'assemblea straordinaria degli stessi. Ha inoltre la facoltà di affidare degli incarichi al comitato centrale, tuttavia nella misura in cui, conformemente all'art. 24, questi non vadano a pregiudicare le competenze del comitato centrale stesso. Il comitato centrale deve avere la possibilità di prendere posizione in merito.⁷

Il collegio presidenziale viene convocato annualmente in sessione ordinaria all'inizio dell'autunno. Esso si organizza autonomamente, designando di anno in anno la relativa presidenza. La data della riunione viene fissata di volta in volta per l'anno successivo. Il collegio decide autonomamente in merito al proprio elenco delle trattande che, previa consultazione dei propri membri, viene fatto pervenire a tutti i presidenti di

sezione almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. Tutti gli incarichi affidati al comitato centrale devono essere inseriti nell'elenco delle trattande. Se le circostanze lo richiedono, la conferenza presidenziale ordinaria può decidere in qualsiasi momento di prevedere una seduta straordinaria.⁷

Di norma, il comitato centrale riceve l'invito a presenziare alla conferenza presidenziale ordinaria e vi partecipa. Esso ha la possibilità di sottoporre le proprie proposte a valutazione.⁷

Le spese di viaggio e per l'eventuale pernottamento dei membri del collegio presidenziale vengono prese a carico dalla cassa centrale.

Articolo 22: Comitato centrale

Il comitato centrale è l'organo esecutivo dell'associazione e ha il compito di rappresentarla verso l'esterno. Esso è formato da almeno 5 membri. La durata della carica è di tre anni. La rielezione è possibile e non ha alcun limite.⁸

Articolo 23: Costituzione del comitato centrale

Il comitato centrale definisce autonomamente e a propria discrezione la ripartizione dei compiti e delle funzioni tra i propri membri, fatta eccezione per la presidenza che viene designata dall'assemblea dei delegati. In particolare viene designata una persona per la carica di cassiere/cassiera.⁸

Articolo 24: Competenze del comitato centrale

Il comitato centrale esercita tra l'altro le seguenti funzioni:

- a) Impegnarsi per realizzare gli obiettivi dell'associazione.
- b) Decidere in merito all'ammissione di nuovi soci.
- c) Sottoporre delle proposte all'attenzione dell'assemblea dei delegati e attuare le sue decisioni.
- d) Gestire il patrimonio dell'associazione e fare in modo che vengano rispettati gli impegni verso terzi.
- e) Coordinare tutte le attività delle sezioni e promuovere la collaborazione regionale e interregionale.
- f) Verificare che i regolamenti e gli statuti delle sezioni siano in conformità con gli statuti dell'associazione centrale.
- g) Valutare le possibili divergenze d'opinione e svolgere un ruolo di mediatore in caso di controversie.
- h) Designare i membri dei gruppi di lavoro e i responsabili dei progetti stabili o straordinari, come pure definire il loro eventuale indennizzo.
- i) Prendere in consegna i rapporti dei gruppi di lavoro che ha istituito a suo tempo.
- j) Fare tutto il possibile per mantenere un buon equilibrio tra i diversi ambienti culturali del paese.³
- k) Sottoporre all'assemblea ordinaria dei delegati un rapporto annuale circa le attività svolte.³
- l) Svolge gli incarichi affidati dal collegio presidenziale conformemente all'art. 21.⁷

Il/la presidente ha diritto di firma collettiva con un altro membro del comitato centrale.⁸ Il comitato centrale può affidare il disbrigo del lavoro amministrativo, della contabilità o di altri lavori particolari a terze persone con la dovuta competenza in materia. Queste persone possono prendere parte alle riunioni del comitato centrale in qualità di esperti nel relativo settore. Le spese derivanti da riunioni, conferenze e attività di comitato vengono risarcite dalla cassa dell'associazione. Inoltre, i singoli membri del comitato centrale possono ricevere un indennizzo forfetario sulla base dell'importanza delle rispettive mansioni. L'importo di tali indennizzi viene definito dal comitato centrale.

Articolo 25: Organo di revisione

I membri e i supplenti dell'ufficio di revisione vengono nominati ogni tre anni dall'assemblea dei delegati. Essi hanno il compito di verificare il bilancio dell'associazione e della cassa di previdenza e di sottoporre un rapporto annuale all'assemblea dei delegati.

Articolo 26: Cassa di previdenza

La cassa di previdenza consiste in un'istituzione ai sensi dell'art. 80 e segg. del CCS (Codice Civile Svizzero).¹ Essa ha la funzione di assistere i soci attivi e i soci onorari che si trovano in una situazione di bisogno e, in caso di decesso, interviene per offrire un supporto ai diretti superstiti che dipendevano direttamente dal loro sostentamento.¹ Di comune accordo, la commissione della cassa di previdenza può concedere delle prestazioni anche in altri casi e, in particolare, nel campo dell'assistenza giuridica. Annualmente tali prestazioni non devono tuttavia essere superiori al 10% della disponibilità di cassa.

Articolo 27: Risorse della cassa di previdenza

Il patrimonio della cassa di previdenza è dato da donazioni, lasciti, contributi dei soci, interessi del capitale, come pure da rimborsi e indennizzi di varia natura.¹

Articolo 28: Gestione della cassa di previdenza

La gestione della cassa di previdenza è di competenza del consiglio di fondazione che è formato da tre membri.¹ La presidenza è affidata ad un membro del comitato centrale designato da quest'ultimo. Gli altri due membri non possono far parte del comitato centrale e vengono nominati dall'assemblea dei delegati, ai sensi dell'art. 18, cap. 2 dei presenti statuti. Una domanda di sussidio può essere inoltrata in qualsiasi momento alla direzione centrale o alla direzione del consiglio di fondazione della cassa di previdenza da parte del richiedente stesso, di una sezione o di un singolo membro dell'associazione. Alla domanda vanno allegati tutti i documenti del caso e, in particolare, quelli relativi alle entrate e alle uscite.⁵ Salvo eccezioni debitamente documentate, di principio il capitale della cassa di previdenza non va utilizzato per il versamento di sussidi, bensì deve essere oggetto di investimenti sicuri. La contabilità della cassa di previdenza è tenuta dalla cassiera / dal cassiere di SSPM sotto la responsabilità del comitato centrale. La contabilità va presentata tutti gli anni all'assemblea dei delegati, unitamente al bilancio del precedente anno d'esercizio. Il consiglio di fondazione della cassa di previdenza stabilisce un regolamento che disciplina tutte le questioni di rilievo relative alla cassa di previdenza, come l'organizzazione, le competenze decisionali e le condizioni per il pagamento, ecc.⁵

Articolo 29: Gruppi di lavoro

Il comitato centrale può istituire dei gruppi di lavoro che sono incaricati di elaborare delle proposte su precise tematiche o di analizzare delle questioni d'attualità. Si può trattare sia di gruppi di lavoro stabili che per specifico progetto. Di principio, questi gruppi di lavoro sono formati da soci attivi dell'associazione che vengono designati dal comitato centrale in funzione delle loro specifiche competenze o del rispettivo interesse per determinate problematiche, come pure in considerazione di un buon equilibrio tra le diverse aree nazionali. Ogni gruppo di lavoro comprende almeno un membro del comitato centrale che lo presiede e/o funge da collegamento con il comitato centrale.

Il comitato centrale promuove anche la formazione di gruppi specialistici sovraregionali attivi in campo strumentale o vocale, come pure in altre discipline. Questi gruppi specialistici hanno il compito di favorire lo scambio di esperienze, la formazione continua e la garanzia di qualità.

IV. Finanze

Articolo 30: Risorse

Le risorse dell'associazione sono le seguenti:

- a) Quote dei soci
- b) Sovvenzioni

c) Donazioni, lasciti, altre elargizioni

Il patrimonio dell'associazione funge da garante unico per gli impegni assunti dalla stessa. E' escluso un eventuale obbligo di rimborso da parte dei membri del comitato. L'esercizio coincide con l'anno civile.

V. Scioglimento dell'associazione

Articolo 31: Competenze in materia di scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione presuppone una decisione da parte della collettività dei soci, conformemente all'art. 15 dei presenti statuti. Lo scioglimento dell'associazione deve prima figurare espressamente sulla lista delle trattande di un'assemblea ordinaria dei delegati. La volontà di procedere allo scioglimento va espressa mediante voto maggioritario dei due terzi dei presenti all'assemblea dei delegati. In tal caso la collettività dei soci viene contattata per iscritto entro sei settimane dalla citata assemblea dei delegati, affinché possa esprimere la propria opinione. Il decreto di scioglimento diventa effettivo nel momento in cui viene raggiunta la maggioranza assoluta dei voti pervenuti entro il termine previsto per il rinvio degli stessi. In tale eventualità, i soci devono designare due persone di fiducia che diano avvio alla liquidazione e definiscano l'uso del patrimonio. Le proposte in tal senso vanno fatte pervenire ai soci, unitamente alla domanda di scioglimento.

Articolo 32: Liquidazione degli attivi dell'associazione

Immediatamente dopo l'adozione del decreto di scioglimento, le due persone designate procedono alla liquidazione, provvedendo a saldare tutti i debiti noti e a liquidare gli attivi. L'eventuale eccedenza va devoluta ad una o più organizzazioni che perseguono analoghe finalità, e/o sono di pubblica utilità. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

VI. Disposizioni transitorie

Articolo 33: Effetti giuridici

I soci attivi che sono entrati a far parte dell'associazione prima dell'entrata in vigore dei presenti statuti e che non soddisfano le condizioni d'ammissione previste dall'art. 5, conservano comunque a tutti gli effetti il proprio stato di soci attivi. Per quanto concerne tutti gli altri aspetti, dalla loro entrata in vigore fanno stato i presenti statuti, sia che si tratti di questioni in corso al momento della loro entrata in vigore che di questioni intervenute solo in un periodo successivo.

VII. Disposizioni finali

Articolo 34: Diritto applicabile e foro competente

Di principio trova applicazione il diritto svizzero e, in particolare, per tutti i casi che non sono espressamente contemplati nei presenti statuti. Il foro competente per ogni eventuale disaccordo relativo all'interpretazione dei presenti statuti, come pure per ogni controversia giuridica che dovesse insorgere tra l'associazione generale e le sezioni, i soci o terzi corrisponde alla sede dell'associazione, come da art. 1.⁷

Articolo 35: Invalidamento / Testo normativo

Con l'approvazione dei presenti statuti vengono invalidati tutti i precedenti statuti. Al tempo stesso, essi sostituiscono sia il vigente regolamento delle sezioni locali che il regolamento della cassa di previdenza che precedentemente figuravano come allegati degli statuti. Fa stato il testo in lingua tedesca.

Articolo 36: Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati e sono divenuti operativi in occasione dell'assemblea dei delegati del 9 marzo 2002 e sono stati modificati nel corso delle assemblee dei delegati del 12 marzo 2005, 11 marzo 2006⁴, 10 marzo 2007, 15 marzo 2008, 28 marzo 2009⁷ e 27 marzo 2010⁸.

Per la Società Svizzera di Pedagogia Musicale

La presidente centrale: Brigitte Scholl

¹Modifica del 12 marzo 2005

²Modifica del 12 marzo 2005 e 10 marzo 2007

³Art. 24, cap. 1: precedent. (j) modificato 2005, annullato 2007: precedent. (k) = (j), precedent. (l) = (k)

⁴11 marzo 2006: L'introduzione della categoria di membri "soci studenti" è stata nuovamente revocata il 10 marzo 2007

⁵Modifica del 10 marzo 2007

⁶Modifica del 15 marzo 2008

⁷Modifica del 28 marzo 2009

⁸Modifica del 27 marzo 2010